

₣. 450.000.

2. di autorizzare la Direzione generale, previo esame delle singole situazioni agenziali e nei limiti dell'overe considerato nello "stato di previsione 1956", a proporre successivamente al Consiglio di amministrazione di assegnare adeguati extra-rappel nei tempi e con le modalità che si appaleseranno maggiormente producenti:

a) a quelle Agenzie generali che presentino un mercato squilibrato nell'economia occidentale, documentato e dipendente da ragioni di fondo e di mercato e non imputabile a deficiente diligenza dei titolari delle agenzie stesse;

b) a quelle Agenzie generali per le quali si manifesti utile assecondare al massimo l'impulso impresso all'attività produttiva, oppure per quelle che operando in zone economicamente depresse vengono a trovarsi in particolari difficoltà.

8) Partecipazione ai costi polizza, allegati e diritti di contingenza.

Nulla è variato rispetto alle condizioni degli esercizi precedenti.